



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio – Ossola

C.^{so} Roma n° 1 – 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939

Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/8/2025



SOMMARIO

CAPO 1 DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.2	
ART. 1 - REGOLE GENERALI.....	3
ART. 2 PRINCIPI.....	3
ART. 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO DEI LOTTI.....	3
ART. 4 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	3
ART. 5 - CONTRATTI RISERVATI.....	4
ART. 6 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	4
ART. 7 -FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA AI FINI DELLA ROTAZIONE ED AREE MERCEOLOGICHE.....	5
ART. 8 - DEROGA E DISAPPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	6
ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E SUA REGISTRAZIONE.....	6
ART. 10 - TERMINE DILATORIO.....	7
ART. 11 - ESECUZIONE ANTICIPATA.....	7
ART. 12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	7
ART. 13 - GARANZIE.....	7
CAPO II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	9
ART. 14 - AFFIDAMENTI DIRETTI.....	9
ART. 15 INDAGINI DI MERCATO.....	9
ART. 16 - MODALITÀ PROCEDIMENTALI E MOTIVAZIONE IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO.....	9
ART. 17 - CONTROLLO DEI REQUISITI.....	9
CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	11
ART. 18 - PROCEDURE NEGOZiate.....	11
ART. 19 - ITER PROCEDIMENTALE.....	11
ART. 20 - L'INDAGINE DI MERCATO.....	12
ART. 21 - L'ALBO FORNITORI.....	12
ART. 22 -UTILIZZO DI ELENCHI DI ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA O DI CONSIGLI SPA.....	14
ART. 23 CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE.....	14
ART. 24 – LETTERA DI INVITO, PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	15
ART. 25 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE.....	15
ART. 26 - TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA.....	16
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE E DISAPPLICAZIONI.....	16

CAPO 1
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE
SOTTO SOGLIA

ART. 1 - REGOLE GENERALI

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (a seguire anche Codice).
3. Il presente regolamento recepisce e applica le modifiche introdotte al Codice dal D.L. 209/2024.
4. Si intendono automaticamente recepiti eventuali modifiche al Codice o emanazione di normative speciali che determinano un superamento delle disposizioni di cui dal presente regolamento
5. Le disposizioni di cui al presente capo, si applicano integralmente e si intendono richiamate ai due capi successivi del presente regolamento

ART. 2 PRINCIPI

1. Si intendono integralmente richiamati i principi sanciti dal Codice agli articoli da 1 a 12.

ART. 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO DEI LOTTI

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice.
2. E fatto divieto di qualunque forma di artificioso frazionamento o accorpamento dei lotti.
3. È integralmente richiamata la disciplina di cui all'art. 58 del Codice.

ART. 4 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. E' altresì obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati

ART. 5 - CONTRATTI RISERVATI

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del D . L g s . 36/2023, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

ART. 6 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il Comune si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico (per servizi e forniture) o categoria di opere (per lavori) e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento. In particolare:
 - per l'individuazione dello stesso settore merceologico si fa riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV, che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la rotazione. Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto.
 - per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima OG/OS nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto.
5. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono analoghi o meno ai fini della rotazione.
6. Con riferimento alle procedure negoziate, il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli

operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

ART. 7 -FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA AI FINI DELLA ROTAZIONE ED AREE MERCEOLOGICHE

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

SETTORE I FORNITURE

FASCIA	IMPORTO
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 79.999,00
E1	da € 80.000,00 sino a € 139.999,99
F1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

SETTORE II SERVIZI

FASCIA	IMPORTO
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E2	da € 80.000,00 sino a € 139.999,99
F2	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio. 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

FASCIA	IMPORTO
A3	da € 140.000,00 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

SETTORE III LAVORI

<u>FASCIA</u>	<u>IMPORTO</u>
A4	fino a € 4.999,99
B4	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C4	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D4	da € 40.000,00 sino a € 99.999,00
E4	da € 100.000,00 sino a € 149.999,99
F4	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99
G4	Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

ART. 8 - DEROGA E DISAPPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 6 Codice ,per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è sempre consentito derogare alla rotazione.
2. Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
3. Con riferimento ai servizi alla persona di cui all'art. 128 del Codice, l'eventuale deroga alla rotazione prende altresì in considerazione la necessità di garantire gli standard di cui al comma 3 (qualità, continuità, accessibilità, disponibilità, e completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti).

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E SUA REGISTRAZIONE

1. La stipula dei contratti relativi ad affidamenti diretti o procedure negoziate avviene nelle seguenti forme:

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>VALORE SOGLIA</u>		<u>TIPO CONTRATTO</u>
	<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>(Modalità Elettronica)</i>
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	- €	20.000,00 €	Mediante Corrispondenza con Scambio di Lettere/Scrittura Privata/Scrittura Privata Autenticata
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	20.000,01 €	40.000,00 €	Mediante Corrispondenza con Scambio di Lettere/Scrittura Privata/Scrittura Privata Autenticata/Atto Pubblico
SERVIZI, FORNITURE	40.000,01 €	140.000,00 €	Scrittura Privata/Scrittura Privata Autenticata/Atto Pubblico
LAVORI	40.000,01 €	150.000,00 €	Scrittura Privata Autenticata/Atto Pubblico
SERVIZI, FORNITURE	140.000,01 €	Soglia Comunitaria	
LAVORI	150.000,01 €	Soglia Comunitaria	

2. Viste le diverse opzioni il Comune individua per ogni singola procedura di affidamento la forma di stipula del contratto, sulla base di una valutazione del singolo affidamento in rapporto all'opportunità di optare per una data forma negoziale, prendendo in considerazione criteri quali: complessità di esecuzione dell'appalto, presenza di finanziamenti, presenza di opzioni, peso specifico della commessa nell'attuazione della programmazione strategica/di mandato dell'Ente, (*elencazione esemplificativa e non tassativa/esaustiva*).
3. I contratti stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata e dello scambio di lettere commerciali, sono registrati in caso d'uso. Le scritture private autenticate e gli atti pubblici sono soggetti a registrazione.

ART. 10 - TERMINE DILATORIO

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (c.d. stand-still period). La stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

ART. 11 - ESECUZIONE ANTICIPATA

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6 del Codice per motivate ragioni.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

ART. 12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Salvo diversa statuizione del RUP, per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alle soglie comunitarie, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori o, per le forniture e servizi, dal direttore dell'esecuzione ove nominato o in alternativa dal RUP.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 13 - GARANZIE

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e

specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, nella forma di cauzione o di fideiussione, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. Per motivate ragioni il Comune può non richiedere la costituzione di garanzia definitiva. Quando richiesta, la stessa è pari 5% per cento dell'importo netto contrattuale.
4. Alle garanzie di cui al presente articolo, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

SOTTO SOGLIA

ART. 14 - AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo atto normativo.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.

ART. 15 INDAGINI DI MERCATO

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari, con modalità non codificate ma strutturate di volta in volta sulle esigenze del caso.

ART. 16 - MODALITÀ PROCEDIMENTALI E MOTIVAZIONE IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice negli affidamenti diretti i contenuti della determina a contrarre di cui al comma 1 del medesimo articolo e dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 confluiscono nella determina di affidamento.
2. La determina di affidamento riporta i seguenti contenuti:
 - l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - il fine che il contratto intende perseguire;
 - l'assenza di interesse transfrontaliero
 - CPV;
 - CCNL individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'affidataria;
 - forma e modalità di stipula del contratto;
 - clausole negoziali essenziali;
 - valutazione della congruità del prezzo;
 - rispetto del principio di rotazione o motivazione di eventuali deroghe;
 - riferimenti del RUP, del DEC (ove nominato) e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

ART. 17 - CONTROLLO DEI REQUISITI

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune procederà alla verifica delle

dichiarazioni a campione:

- entro il 31 agosto, su un campione del 5% delle dichiarazioni rese nel primo semestre dell'anno, per ciascuna area/settore;
 - entro il 28 febbraio su un campione del 5% delle dichiarazioni rese nel secondo semestre dell'anno precedente, per ciascuna area/settore;
2. I controlli di cui al comma precedente avvengono sotto la direzione del segretario comunale, e sono debitamente verbalizzati.
 3. E' sempre fatto salvo
 - il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento;
 - il controllo puntuale del RUP, a sua libera discrezione.
 4. Qualora a seguito dei controlli di cui ai due commi precedenti non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questo Comune per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
 5. Per gli affidamenti diretti di valore superiore ad € 40.000 e sino alle soglie previste dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b), si procede alla verifica integrale dei requisiti a contrarre.

CAPO III
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI
MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

ART. 18 - PROCEDURE NEGOZiate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette, conformemente al dettato dell'art. 50 del Codice:
 - per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
 - per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Questo Comune effettua istruisce procedure negoziate:
 - a. nei limiti della propria qualificazione come stazione appaltante, per la fase di affidamento;
 - b. anche demandandone la gestione a una centrale di committenza;
 - c. eventualmente, con scelta motivata, anche per importi inferiori alle soglie minime di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 19 - ITER PROCEDIMENTALE

1. L'indizione di una procedura negoziata è preceduta da una determina a contrarre la quale individua:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - modalità di individuazione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - in caso di mancata suddivisione in lotti, la correlativa motivazione;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
 - il fine che il contratto intende perseguire;
 - l'assenza di interesse transfrontaliero;
 - il criterio di aggiudicazione
 - il valore di affidamento;
 - il CPV;
 - il CCNL individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'affidataria;
 - la forma modalità di stipula del contratto;
 - le clausole negoziali essenziali;
 - il numero di operatori da invitare, e criteri per la loro individuazione in caso di limitazioni al numero massimo dei partecipanti alla procedura.
2. Con il medesimo atto viene approvata la documentazione di gara predisposta.
3. La procedura si sviluppa sulle seguenti fasi:
 - svolgimento di indagine di mercato oppure consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo, a discrezione del Comune;
 - il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati,

- nonché la scelta dell'affidatario;
 - la stipula del contratto.
4. Per il numero minimo di operatori da invitati alla procedura, si rinvia all'art. 50, comma 1, lettere c) d) ed e) e all'allegato II.I del Codice.

ART. 20 - L'INDAGINE DI MERCATO

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
2. L'avviso di indagine di mercato è pubblicato, per un minimo di quindici giorni:
 - sul sito istituzionale del Comune;
 - sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, anche differenziate per fasce di importo.
4. L'avviso di indagine presenta il seguente contenuto minimo:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - in caso di mancata suddivisione in lotti, la correlativa motivazione;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta;
 - il criterio di aggiudicazione.
 - le modalità per prendere contatto con la stazione appaltante.
5. E' integralmente richiamato l'art. 2 dell'allegato II.1 del Codice.

ART. 21 - L'ALBO FORNITORI

1. Il Comune in alternativa all'indagine di mercato po' individuare gli operatori economici da invitare alla procedura, selezionandoli da elenchi (albo fornitori) appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico.
2. Gli elenchi sono distinti per lavori, servizi/forniture e sono suddivisi per categorie e fasce di importo, come di seguito riportato:

SERVIZI E FORNITURE		
CLASSE	VALORE STIMATO APPALTO	
	<i>DA</i>	<i>A</i>
A	€ -	40.000,00 €
B	40.000,01 €	LIMITE SOTTOSOGLIA

LAVORI		
CLASSE	VALORE STIMATO APPALTO	
NO SOA	FINO A	150.000,00 €
I		258.000,00 €
II		516.000,00 €
III		1.033.000,00 €
III BIS		1.500.000,00 €
IV		2.582.000,00 €
IV BIS		3.500.000,00 €
V		5.165.000,00 €

3. La lista delle categorie merceologiche viene definita in occasione della pubblicazione di costituzione/aggiornamento dell'albo.
4. L'avviso di costituzione e/o di aggiornamento dell'albo è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
5. L'avviso indica:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
 - L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.
6. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione negli elenchi attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, indicano le categorie e le fasce di interesse e si impegnano a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
7. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti
8. Gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
9. Le revisioni dell'albo fornitori:
 - avvengono con cadenza annuale mediante la pubblicazione di un nuovo avviso per l'inserimento di nuovi operatori economici e per l'aggiornamento dei dati degli operatori già iscritti;
 - avvengono in via dinamica per la cancellazione degli operatori, che avviene secondo di criteri di cui al successivo comma 10.
10. Vengono esclusi dagli elenchi di questo Comune gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - abbiano commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;

- si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione; in tal caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

11.E' integralmente richiamato l'art. 3 dell'allegato II.1 del Codice.

ART. 22 -UTILIZZO DI ELENCHI DI ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA O DI CONSIP SPA

1. Il Comune ha facoltà di:

- in caso di indizione di indagine di mercato, di fare riferimento agli elenchi di operatori economici iscritti al MePa di Consip Spa;
- In caso di individuazione di operatori economici da albo fornitori, di utilizzare gli elenchi costituiti dalle centrali di committenza cui il Comune aderisce, purché costituiti conformemente all'art. 3 dell'Allegato II.1 del codice

ART. 23 CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE

1. Laddove il Comune intenda stabilire un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, lo fa per multipli di 5, fino ad un massimo di 15. Gli invitati vengono individuati a seguito della redazione di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:

- in ogni caso, qualora le istanze pervenute a protocollo o gli iscritti nell'albo nella classe di riferimento siano superiori al doppio degli operatori da invitare, si effettua un sorteggio per limitare a tale soglia i soggetti da valutare ai fini della stesura della graduatoria;
 - a) agli operatori economici viene richiesto di autocertificare in sede di istanza di invito/di iscrizione all'albo/di revisione dell'albo;
 - b) il fatturato globale dell'ultimo triennio antecedente l'avviso;
 - c) il numero di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- per i soli lavori: importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio nella categoria prevalente indicata in sede di procedura (in caso di utilizzo dell'albo fornitori, il dato viene richiesto di volta in volta per il singolo appalto);
- per le sole forniture/servizi: importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (in caso di utilizzo dell'albo fornitori, il dato viene richiesto di volta in volta per il singolo appalto);

- il Comune, acquisita la documentazione, stila una graduatoria per ciascuno dei criteri di cui al punto precedente, e procede a selezionare gli operatori da invitare alla procedura come segue:

<u>NUMERO OPERATORI DA INVITARE</u>	<u>OPERATORI SELEZIONATI DA GRADUTORIA</u>		
	<u>CRITERI</u>		
	<i>a)</i>	<i>b)</i>	<i>c) o d)</i>
5	primi 2	primi 2	primo
10	primi 4	primi 4	primi 2
15	primi 6	primi 6	primi 3

- è' inteso che ogni operatore economico, essendo presente in tutte e tre le graduatorie stilate, una volta selezionato in una di queste è stralciato dalle restanti;
2. In caso di indagine di mercato di cui al precedente art. 20 la procedura, il numero di operatori economici da invitare così come i criteri di cui al precedente comma 1 sono quelli ordinariamente applicabili. Il singolo avviso di indagine di mercato può indicarne di diversi, purchè conformi all'allegato II.1 del codice, ivi compreso lo strumento del sorteggio il quale resta da ritenersi strumento eccezionale.

ART. 24 – LETTERA DI INVITO, PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Individuati gli operatori economici da invitare alla procedura agli stessi viene inoltrata una lettera di invito, la quale riporta i seguenti contenuti minimi:
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - la misura delle penali;
 - in caso di mancata suddivisione in lotti, la correlativa motivazione;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - il nominativo del RUP;
 - il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - premio di accelerazione nei lavori pubblici.

ART. 25 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.
3. Nel caso in cui il criterio prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene nominata un'apposita commissione di gara la quale viene

composta e opera conformemente al dettato del Codice.

ART. 26 - TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

1. Le procedure negoziate sottosoglia, si concludono conformemente al dettato dell'allegato I.3 del Codice entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
4. Si intendono automaticamente recepiti dal presente regolamento eventuali modifiche e integrazioni alle soglie di cui al comma a seguito di correttivi al D.Lgs. 36/2023 o altre norme speciali.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE E DISAPPLICAZIONI

1. Il presente regolamento:
 - entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione;
 - abroga il precedente regolamento adottato in materia di controlli sugli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 20/12/2023